

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Decreto federale concernente il finanziamento delle strade nazionali

(Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 28, 36 *ter* e 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1964¹.

decreta:

Sopraddazio vincolato

Art. 1

¹ Per coprire il contributo della Confederazione alle spese di costruzione delle strade nazionali, è istituito un sopraddazio sui carburanti per motori, fino a quando la quota del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata a tale scopo non basti.

² Il sopraddazio è di 12 centesimi il litro. Ogniqualvolta l'importo totale degli anticipi della Confederazione per le spese di costruzione delle strade nazionali aumenti o diminuisca di 200 milioni di franchi, il Consiglio federale aumenta o diminuisce il sopraddazio di 1 cent. il litro: tuttavia, il sopraddazio non può, in totale, superare 15 centesimi il litro. Fondamento per il calcolo dell'aumento del sopraddazio è l'importo totale degli anticipi all'entrata in vigore del presente decreto; fondamento per il calcolo della diminuzione del sopraddazio è l'importo totale degli anticipi alla data dell'ultimo aumento.

³ In circostanze particolari, il Consiglio federale può temporaneamente rinviare un aumento del sopraddazio oltre i 12 centesimi il litro o ridurre il sopraddazio sino a 12 centesimi il litro.

⁴ Nel caso di sdoganamento dai magazzini di deposito privati (art. 42 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane), è applicato il sopraddazio in vigore al momento dello sdoganamento definitivo.

¹ FF 1964, 2217.

Contributi suppletivi prelevati dai mezzi generali della Confederazione

Art. 2

¹ Dall'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione versa contributi suppletivi annui alle spese di costruzione delle strade nazionali. Essi ammontano a 40 milioni di franchi per un sopraddazio di 12 centesimi il litro e aumentano o diminuiscono di 10 milioni di franchi ogniqualvolta il sopraddazio aumenti o diminuisca di 1 centesimo.

² Il Consiglio federale è autorizzato a emettere prestiti per il finanziamento degli anticipi.

Rimborso del sopraddazio

Art. 3

¹ Il sopraddazio riscosso sui carburanti usati nell'economia agricola, forestale e ittica sarà rimborsato al consumatore o restituito a suo profitto. Il Consiglio federale può decidere la restituzione del sopraddazio per i casi nei quali siano concesse delle agevolazioni concernenti i dazi di base sui carburanti destinati ad altri scopi. Importi (sopraddazio e dazi di base) inferiori a 5 franchi non saranno restituiti.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Esso può disporre che la restituzione del sopraddazio sia calcolata sul fondamento di un consumo normale e medio. Nello stesso modo e contemporaneamente può essere concessa un'agevolazione concernente il dazio di base. I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private possono essere chiamati a collaborare.

Rapporto del Consiglio federale

Art. 4

Il Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale, ogniqualvolta sia stato stabilito un nuovo sopraddazio, ma almeno ogni tre anni, un rapporto sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali.

Disposizioni esecutive e transitorie

Art. 5

Il presente decreto abroga il decreto federale del 29 settembre 1961¹ che istituisce un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al finanziamento delle strade nazionali, eccettuato l'articolo 4.

¹ RU 1962, 7 (A XII F 2).

Art. 6

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie del presente decreto e stabilisce la data della sua entrata in vigore. Esso determina le aliquote di dazio per 100 kg netti.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

Decreto federale concernente il finanziamento delle strade nazionali (Del 19 marzo 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.03.1965
Date	
Data	
Seite	628-630
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 433

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.